

# Regolamento concernente l'uso e la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa

(Regolamento sull'emblema della Croce Rossa)

del (...)

Approvato dal Consiglio federale il ...

---

*L'Assemblea della Croce Rossa,*

visto l'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 25 marzo 1954<sup>1</sup> concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa,

*decreta:*

## **Sezione 1: Definizione e oggetto**

### **Art. 1** Emblema e nome della Croce Rossa

<sup>1</sup> In Svizzera l'emblema della croce rossa su fondo bianco è l'emblema del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Esso rappresenta la volontà di prevenire e alleviare le sofferenze umane e di proteggere la salute, la vita e la dignità delle persone in Svizzera e all'estero, nel rispetto della neutralità e dell'imparzialità.

<sup>2</sup> L'emblema della croce rossa su fondo bianco può essere usato in due modi. A titolo protettivo, durante un conflitto armato, per segnalare che le persone o i beni contrassegnati beneficiano della protezione speciale della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949<sup>2</sup> e dei relativi protocolli aggiuntivi<sup>3</sup>. A titolo indicativo, per segnalare che le persone o i beni contrassegnati hanno un legame con il Movimento della Croce Rossa.

<sup>1</sup> RS 232.22

<sup>2</sup> Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, (RS 0.518.12); Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare, (RS 0.518.23); Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, (RS 0.518.51).

<sup>3</sup> Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I, RS 0.518.521); Protocollo aggiuntivo dell'8 giugno 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali (Protocollo II, RS 0.518.522); Protocollo aggiuntivo dell'8 dicembre 2005 alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo all'adozione di un segno distintivo addizionale (Protocollo III, RS 0.518.523).

**Art. 2** Oggetto

<sup>1</sup> Il presente regolamento definisce:

- a. l'uso dell'emblema e del nome della Croce Rossa e del cristallo rosso secondo il Protocollo aggiuntivo dell'8 dicembre 2005<sup>4</sup> alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo all'adozione di un segno distintivo addizionale (Protocollo III) da parte della Croce Rossa svizzera (CRS) in tempo di guerra e di pace per indicare l'appartenenza al Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;
- b. l'uso e la rappresentazione dell'emblema e del nome della Croce Rossa da parte delle organizzazioni della Croce Rossa annoverate negli Statuti della CRS, in particolare finalizzati a indicare l'appartenenza alla CRS;
- c. l'autorizzazione conferita a terzi a fare uso dell'emblema della Croce Rossa per segnalare l'ubicazione dei posti di pronto soccorso e le ambulanze.

<sup>2</sup> In merito all'uso dell'emblema della Croce Rossa a titolo protettivo da parte del servizio sanitario dell'esercito, compreso il servizio sanitario della Croce Rossa, degli ospedali civili per contrassegnare le zone e le località sanitarie nonché dei servizi di trasporto sanitario e di salvataggio, si rimanda alle disposizioni dell'articolo 4 capoverso 1 della legge federale concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa e all'ordinanza del 29 settembre 2006<sup>5</sup> sul Servizio della Croce Rossa.

**Sezione 2** Uso dell'emblema e del nome della Croce Rossa**Art. 3** Disposizioni generali

<sup>1</sup> La CRS e le organizzazioni della Croce Rossa annoverate negli Statuti della CRS usano l'emblema e il nome della Croce Rossa nell'esercizio delle rispettive attività, sia in tempo di pace sia in tempo di guerra.

<sup>2</sup> Esse garantiscono che le loro attività siano conformi ai principi fondamentali del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, alla legge federale concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa, agli Statuti della CRS e alle disposizioni del presente regolamento.

**Art. 4** Operazioni all'estero, invio di beni di soccorso

<sup>1</sup> Nel quadro delle operazioni umanitarie all'estero la CRS è autorizzata a contrassegnare le persone e il materiale con l'emblema e il nome della Croce Rossa. Lo stesso vale per gli invii di beni di soccorso provenienti dalla Svizzera e destinati all'estero. Sono fatte salve eventuali disposizioni derogatorie del diritto applicabile nel Paese interessato.

<sup>2</sup> Se la protezione specifica del personale o del materiale lo esige, la CRS è autorizzata, nel quadro di operazioni umanitarie all'estero, a fare temporaneamente uso

<sup>4</sup> RS 0.518.523

<sup>5</sup> RS 513.52

dell'emblema del cristallo rosso. La decisione di ricorrere al cristallo rosso in luogo della croce rossa durante le operazioni all'estero e l'invio di beni di soccorso è presa dal direttore o dalla direttrice della CRS. Sono fatte salve eventuali disposizioni derogatorie del diritto applicabile nel Paese interessato.

#### **Art. 5** Servizi di soccorso

In via eccezionale e con l'autorizzazione esplicita della CRS, può essere fatto uso in tempo di pace dell'emblema della croce rossa su fondo bianco per contrassegnare i servizi di soccorso, come i posti di pronto soccorso e le ambulanze, riservati esclusivamente a soccorrere, trasportare e curare gratuitamente feriti e malati.

#### **Art. 6** Diffusione, reperimento di fondi, cura delle relazioni

<sup>1</sup> L'uso commerciale dell'emblema della Croce Rossa in qualità di elemento figurativo e verbale a fini pubblicitari, di reperimento di fondi o di sponsoring, nonché, in generale, a fini di diffusione su supporti stampati, digitali o altri supporti non deve creare un rischio di confusione con l'emblema protettivo. Qualsivoglia uso commerciale della croce rossa deve essere esplicitamente autorizzato dalla CRS.

<sup>2</sup> Le organizzazioni della CRS si sincerano che l'emblema e il nome della Croce Rossa siano usati correttamente dalle loro agenzie.

<sup>3</sup> La CRS definisce i criteri relativi all'uso commerciale in direttive da essa emanate e li comunica agli utenti.

<sup>4</sup> L'uso dell'emblema della Croce Rossa su oggetti come spille, premi, decorazioni, medaglie o insegne conferiti ai gruppi d'interesse della CRS, come i volontari, i collaboratori, i clienti o i partecipanti ai corsi, quale riconoscimento per il loro impegno, è autorizzato.

#### **Art. 7** Prevenzione degli abusi

<sup>1</sup> La CRS si sincera che l'emblema e il nome della Croce Rossa siano usati correttamente e s'impegna a favore dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

<sup>2</sup> In caso di uso abusivo dell'emblema e del nome della Croce Rossa e se è fatto uso di emblemi o testi con essi confondibili, la CRS adotta le misura necessarie, segnatamente:

- a. denuncia l'uso abusivo per scritto e indica un termine per rimediare;
- b. avvia una procedura civile o penale.

**Sezione 3: Rappresentazione grafica della croce rossa****Art. 8** Identità visiva uniforme

L'emblema della Croce Rossa è l'elemento principale e ricorrente dell'identità visiva della CRS. Le organizzazioni della Croce Rossa ne fanno un uso uniforme e corretto.

**Art. 9** Rappresentazione grafica

<sup>1</sup> L'emblema della Croce Rossa è una croce rossa verticale, libera, su fondo bianco. La croce non tocca il bordo dell'emblema. Lo sfondo è sempre bianco. Nessuna scritta figura sulla croce. La croce è in ogni caso l'elemento dominante dell'emblema; è escluso l'uso di elementi aggiuntivi. La CRS definisce i criteri relativi alla rappresentazione grafica in direttive da essa emanate e li comunica agli utenti.

<sup>2</sup> Il logo della CRS è formato dall'emblema della Croce Rossa su fondo bianco accompagnato dal nome «Croce Rossa svizzera» o dall'acronimo «CRS». Il nome può essere anche in un'altra lingua.

<sup>3</sup> La rappresentazione grafica dell'emblema e del nome della Croce Rossa da parte delle organizzazioni della CRS annoverate negli Statuti di quest'ultima è regolata dalle disposizioni del presente regolamento.

**Sezione 4: Disposizioni finali****Art. 10** Abrogazione di un altro atto normativo

Il Regolamento della CRS del 10 giugno 1966 sull'uso dell'emblema e del nome della Croce Rossa è abrogato.

**Art. 11** Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ... .

...

L'Assemblea della Croce Rossa

...

